



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 17/8 DEL 1.04.2020

---

**Oggetto:** Comunità di accoglienza per minori di cui all'art. 10 del D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4. Indirizzi operativi per far fronte all'emergenza Covid-19.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'art. 10 del D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4 individua tra le strutture residenziali a carattere comunitario (art. 4, comma 1, lettera b), le "comunità di accoglienza per minori", quali "servizi residenziali che accolgono bambine e bambini, ragazze e ragazzi ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita".

I servizi si caratterizzano per:

- a) la dimensione familiare delle relazioni educative e dell'ambiente che accoglie;
- b) la ricettività contenuta;
- c) il collegamento con un'adeguata rete di servizi territoriali di riferimento e di supporto;
- d) l'elaborazione e la realizzazione di un progetto a favore del minore con l'obiettivo del rientro nel proprio contesto familiare o inserimento in altra famiglia o del raggiungimento di un adeguato grado di autonomia;
- e) la temporaneità dell'intervento.

Le comunità di accoglienza offrono ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia e delle relative funzioni genitoriali non esercitabili o compromesse da gravi difficoltà sociali, personali e di relazione e sono rivolte a minori per i quali non è disponibile una famiglia affidataria o per i quali si è in attesa dell'affido.

Con la Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018 sono state approvate in via definitiva le Linee guida che, in applicazione del D.P.Reg. n. 4/2008, definiscono i requisiti specifici, strutturali e organizzativi, delle strutture sociali, compresa la tipologia denominata B1- Comunità di accoglienza per minori di cui all'art. 10 del decreto citato.

Le comunità di accoglienza per minori svolgono sul territorio regionale un ruolo di estrema rilevanza quali luoghi deputati a garantire il diritto inviolabile del minore allo sviluppo funzionale della propria personalità. È compito dell'Ente locale, titolare degli interventi di protezione e tutela, assicurare la



messa in campo di una rete di azioni specifiche e integrate per la presa in carico dei minori in difficoltà e per assicurare la tempestiva attivazione della soluzione di accoglienza più appropriata, qualora ciò si renda necessario.

Nel corso della grave emergenza in atto è emersa la necessità di garantire un'immediata risposta in termini di accoglienza e inserimento nelle strutture del territorio regionale dei minori, con il fine prioritario di:

- 1) assicurare le dovute cautele per i minori inseriti in emergenza per gravi motivi, anche quando gli stessi non siano interessati da Covid-19, superando le difficoltà da parte degli enti gestori del servizio a reperire gli spazi adeguati ed il personale educativo che si occupi di tali minori;
- 2) accogliere minori con genitori interessati da Covid-19, ospedalizzati, che non hanno rete parentale o che, in presenza di tale rete, non vengano autorizzati allo spostamento e ove non risulti praticabile l'affidamento familiare a terzi;
- 3) assicurare, nell'interesse superiore del minore e per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, i nuovi inserimenti di minori interessati dal Covid-19;
- 4) garantire in generale l'accoglienza e l'inserimento di minori per i quali, in seguito all'allontanamento per qualsivoglia motivo dalle comunità, debba essere riavviato il percorso di presa in carico.

Al fine di garantire l'attivazione dei percorsi di cui ai punti precedenti, si rende necessario prevedere, per l'accoglienza dei minori (in attesa di accertamenti sanitari o interessati dall'epidemia Covid-19), l'individuazione di apposite strutture che garantiscano l'assistenza continuativa, adeguando o fornendo spazi idonei e individuando personale dedicato a fronteggiare la situazione.

Per quanto premesso, al fine di garantire la possibilità dell'accoglienza in condizioni di sicurezza, l'Assessore ravvisa la necessità di individuare strutture idonee all'accoglimento dei minori ricadenti nelle fattispecie di cui ai punti 1), 2) e 3) e 4), che per tutta la durata dell'emergenza dovranno prendere in carico solo tali categorie di soggetti, nel rispetto delle misure contenute nella normativa nazionale e regionale e nelle indicazioni del gruppo di lavoro ISS Prevenzione e Controllo Infezioni.

Per tali finalità l'Assessore ritiene necessario:

1. invitare gli enti locali ad individuare, caso per caso, le strutture ritenute più idonee all'accoglienza del minore, in stretto raccordo con l'Autorità giudiziaria minorile, gli enti gestori



- delle strutture sociali e, in ordine alle problematiche di interesse sociosanitario e sulla base delle specifiche competenze richieste, le strutture del Servizio Sanitario Regionale (servizi sanitari competenti, consultorio familiare, servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza, altri servizi interessati), per garantire, con la massima tempestività ed efficacia, l'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e dell'Autorità Amministrativa (nelle ipotesi di cui all'art. 403 c.c.);
2. garantire un coordinamento a livello regionale tra gli Enti Locali e le comunità e ogni attore istituzionalmente coinvolto, volto a individuare percorsi che, nel rispetto della salute pubblica e dei diritti dei minori, favoriscano nuovi inserimenti e la permanenza dell'attuale accoglienza nelle condizioni descritte ai punti 1), 2), 3) e 4);
  3. assicurare, tramite il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali, ogni forma di supporto necessario a favorire l'efficacia dell'obiettivo di cui al punto 2.

L'Assessore reputa fondamentale che ciascun Ente, organismo, struttura, operatore svolgano il proprio ruolo assicurando nell'attuale contesto il rispetto delle norme precauzionali vigenti. In particolare, sarà compito del Servizio Sanitario Regionale intervenire tempestivamente effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti per garantire la tutela della salute del minore, nonché degli ospiti e degli operatori della struttura destinata ad accoglierlo.

Al fine di garantire la funzionalità delle strutture medesime, il competente Servizio della Direzione generale della Sanità è autorizzato a procedere all'immediato rimborso all'ente locale in cui opera ciascuna struttura individuata, a valere sul capitolo SC05.0610 - Finanziamenti agli enti locali per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali (missione 12, programma 07).

L'Assessore dà atto che, con successiva deliberazione della Giunta regionale, le somme sussistenti su tale capitolo verranno incrementate attingendo dal fondo nazionale politiche sociali 2019.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

## **DELIBERA**

di approvare che:



- 1) gli attori istituzionali interessati garantiscono, ciascuno per quanto di propria competenza, un'immediata risposta in termini di accoglienza e inserimento nelle strutture del territorio regionale dei minori, con il fine prioritario di:
  1. assicurare le dovute cautele per i minori inseriti in emergenza per gravi motivi, anche quando gli stessi non siano interessati da Covid-19, superando le difficoltà da parte degli enti gestori del servizio a reperire gli spazi adeguati e il personale educativo che si occupi di tali minori;
  2. accogliere minori con genitori interessati da Covid-19, ospedalizzati, che non hanno rete parentale o che, in presenza di tale rete, non vengano autorizzati allo spostamento e ove non risulti praticabile l'affidamento familiare a terzi;
  3. assicurare, nell'interesse superiore del minore e per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, i nuovi inserimenti di minori interessati dal Covid-19;
  4. garantire, in generale, l'accoglienza e l'inserimento di minori per i quali, in seguito all'allontanamento per qualsivoglia motivo dalle comunità, debba essere riavviato il percorso di presa in carico;
- 2) gli enti locali individuano, caso per caso, le strutture ritenute più idonee all'accoglienza del minore, in stretto raccordo con l'Autorità giudiziaria minorile, gli enti gestori delle strutture sociali e, in ordine alle problematiche di interesse sociosanitario e sulla base delle specifiche competenze richieste, le strutture del Servizio Sanitario Regionale (servizi sanitari competenti, consultorio familiare, servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza, altri servizi interessati), per garantire, con la massima tempestività ed efficacia, l'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e dell'Autorità Amministrativa (nelle ipotesi di cui all'art. 403 c.c.);
- 3) è garantito un coordinamento a livello regionale tra gli Enti Locali e le comunità e ogni attore istituzionalmente coinvolto, volto a individuare percorsi che, nel rispetto della salute pubblica e dei diritti dei minori, favoriscano nuovi inserimenti e la permanenza dell'attuale accoglienza nelle condizioni descritte ai punti 1., 2., 3. e 4.;
- 4) ogni forma di supporto necessaria a favorire l'efficacia dell'obiettivo di cui al punto 2. è assicurata tramite l'intervento del competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali;
- 5) al fine di garantire la funzionalità delle strutture preposte alle forme di accoglienza di cui al punto 1), il competente Servizio della Direzione generale della Sanità è autorizzato a procedere all'immediato rimborso all'ente locale in cui opera ciascuna struttura individuata, a valere sul



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 17/8  
DEL 1.04.2020

capitolo SC05.0610 - Finanziamenti agli enti locali per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali (missione 12, programma 07);

- 6) con successiva deliberazione della Giunta regionale, le somme sussistenti su tale capitolo verranno incrementate attingendo dal fondo nazionale politiche sociali 2019.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda